

ORDINANZA

ARTT. 694, 696 C.P.C.

■ □ ■

Il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo è inammissibile dove non emerga l'azione del merito cui strumentale la prova preventiva e, comunque, da rigettare nel merito, dove il *periculum in mora* non venga introdotto e provato dal ricorrente.

Nel caso di specie, entrambi i due requisiti, sono contenuti nel solo punto n. 9 del ricorso introduttivo, quanto al *periculum*, il requisito viene ritenuto sussistente dalla parte ricorrente in relazione al fatto che i proprietari della res controversa "non possono attendere i normali tempi di giudizio".

Ebbene, la dottrina (in modo di fatto unanime) afferma che esula dal concetto di "urgenza" ex art. 696 c.p.c. *qualunque correlazione con la fisiologica durata del processo di merito*; in altri termini, il *periculum in mora* non può derivare dalla necessità di attendere, per vedere riconosciuto il diritto azionato, l'esito di un normale giudizio ordinario di cognizione. Come ha autorevolmente scritto la Dottrina, è "la perdurante situazione di antiggiuridicità nel tempo che occorre neutralizzare, configurandosi il decorso del tempo come un evento che pregiudica il soddisfacimento del diritto: *vi è un pericolo del ritardo e non un pericolo nel ritardo*". La durata del processo «è una caratteristica indefettibile del fenomeno processuale e, come giustamente è stato notato, appare di per sé idonea a produrre un pregiudizio». Diversamente opinando, il requisito del *periculum in mora* sarebbe svuotato di significato, risultando immanente alla fisiologica durata del processo e sussistendo, quindi, di fatto, in *re ipsa* sempre.

Ciò vuol dire che la durata del processo nel tempo assume rilievo nella tutela cautelare urgente, *solo in quanto sia causa di un pregiudizio imminente e irreparabile*. Ecco perché la Dottrina osserva che "bisogna rinunciare a parlare delle misure cautelari come rimedio alla durata del processo, per focalizzare l'attenzione unicamente sul pregiudizio che, eventualmente, ne deriva".

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che gli acquirenti non possono attendere i tempi del processo. Ma non ha specificato alcun pericolo, nemmeno lambito dalla deduzioni difensive.

Tanto basta a rigettare il ricorso, carente del requisito del *periculum in mora*. Le spese vanno però compensate: in atti il verbale di sopralluogo prodotto dimostra l'effettivo riconoscimento dei vizi da parte del venditore e, quindi, in punto di

accertamento sostanziale, le ragioni della ricorrente (seppur in esito ad accertamento sommario). La ragione nel merito e il torto nel rito, decretano la sussistenza di quei gravi motivi che giustificano la compensazione.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 694, 696 c.p.c.

RIGETTA il ricorso
COMPENSA le spese del procedimento.
MANDA alla cancelleria perché si comunichi

Varese li 22 luglio 2011

IL GIUDICE DESIGNATO
DR. GIUSEPPE BUFFONE